



IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 del 08/10/2015;
- visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (*"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (*"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*), con i quali è stabilito che *"sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto"*;
- considerata l'urgenza di procedere all'adozione di una Procedura per lo svolgimento delle sedute di organi collegiali in modalità telematica;

DECRETA

Art. 1.

È emanata, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. 1) dello Statuto di Ateneo, la *"Procedura per lo svolgimento delle sedute di organi collegiali in modalità telematica"*, di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alla Procedura di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua emanazione.

Art. 3

Il presente decreto verrà sottoposto alla ratifica del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nelle prime sedute utili in presenza.

IL RETTORE
Prof. Francesco Profilo
Francesco Profilo

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA		
Protocollo Generale		
12 MAR. 2020		
Prot. 88821	Tit. I	Cl. 3
Rep. Decreti n°.	782	

RT



PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA.

Art. 1

1. Le sedute degli organi collegiali possono essere svolte anche in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura.

Art. 2

1. La riunione può essere convocata in modalità telematica dal Presidente.
2. Nella convocazione devono essere precisati, oltre la modalità telematica di svolgimento della seduta, anche il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione.

Art. 3

1. Gli strumenti telematici a distanza devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
2. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente procedura, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

Art. 4

1. All'inizio dell'adunanza, il presidente constata la partecipazione in modalità telematica dei componenti e verifica l'adeguatezza del collegamento audio e video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo.

Art. 5

1. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente o dei componenti impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.
2. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il presidente dichiara nulla la votazione.
3. La delibera è assunta con l'espressione della volontà, da parte di ciascun componente, in modo palese.
4. Nel caso in cui nell'ambito della trattazione di un punto all'ordine del giorno si debba procedere ad una votazione segreta, la stessa dovrà essere rinviata alla successiva seduta in presenza.



Art. 6

1. Fermo restando quanto stabilito dai regolamenti di Ateneo vigenti in materia, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati:

- la sede della riunione indicata nella convocazione;
- i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno;
- eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 7

Per quanto non previsto dalla presente procedura, si applicano i regolamenti di Ateneo vigenti in materia, in quanto compatibili.